

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 31-3703

L.R. 4 settembre 1996, n. 70. Piano Regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti gli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01);

visto il regolamento CE n. 1857 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

vista la Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che tra le sue finalità prevede di:

- promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;
- valorizzare il ruolo della fauna selvatica, favorendo un più corretto rapporto con la popolazione;

considerato che la Regione Piemonte dal 2006 ha approvato ed attivato il progetto "Il lupo in Piemonte", la cui gestione è stata affidata al Centro per la conservazione e la gestione dei grandi carnivori, con sede presso il Parco naturale delle Alpi Marittime;

vista la D.G.R. n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010, - Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli - approvazione linee guida;

dato atto che nel corso della stagione di alpeggio 2011 sono stati accertati in Piemonte 198 casi di attacchi al bestiame domestico, per un totale di 416 capi morti, come risulta dalla rendicontazione annuale curata dalla Direzione agricoltura;

atteso che è necessario rafforzare le misure di prevenzione onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a danno degli allevatori;

considerata la necessità di istituire un piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi per l'anno 2012;

vista Legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2011 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie" che autorizza la Giunta regionale "ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione per l'esercizio finanziario 2012, così come contenuti nel disegno di legge n. 170 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) approvato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2011";

considerato che per l'attuazione di tutte le attività e le misure di cui sopra è prevista una spesa di euro 287.000,00, che troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti iscritti in competenza nell'UPB DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012;

stabilito di corrispondere a favore degli allevatori un contributo regionale di euro 287.000,00 per sostenere i costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi;

valutato di dare mandato alla Direzione Agricoltura, tramite il Settore Regionale Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione inerente "Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi";

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di approvare il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi; di cui all'allegato A, della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che per l'attuazione del Piano regionale di cui sopra è prevista una spesa di euro 287.000,00, che trova copertura finanziaria sugli stanziamenti iscritti in competenza nell'UPB DB11001 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012;

- di precisare che i contributi previsti nel Piano sono erogati con riferimento al Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (attualmente artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona) agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione ai fini meramente informativi, le appendici A e B che riportano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'informativa in materia di aiuti di importanza minore;

- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, tramite il Settore Regionale Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione inerente il "Piano di intervento regionale a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PIANO REGIONALE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA DIFESA DEL
BESTIAME DALLE PREDAZIONI DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI
PIEMONTESI**

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

1) Il presente Piano regionale di intervento a sostegno dei costi sostenuti dagli allevatori per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi è finanziato con risorse iscritte in competenza nell'UPB DB 11001 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

2) Areale: tutto il territorio classificato montano o collinare della regione Piemonte. Hanno diritto all'assegnazione dell'aiuto gli allevatori che esercitano il pascolo o l'alpeggio di ovini caprini bovini o equini sul territorio collinare e montano.

3) Per "Allevatore" si intende l'intestatario del modello 7. In caso vi siano più co-intestatari o di società tra conduttori il premio verrà suddiviso in base alle quote di ciascun socio o intestatario.

4) Le domande dovranno pervenire al Settore agricoltura della Provincia o alla Comunità Montana competente per territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. La domanda di aiuto sarà compilata su appositi moduli predisposti dalla Regione Piemonte in conformità alla legge, al presente programma e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "*de minimis*" vigente, di cui alla DGR n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010

5) Per l'erogazione del premio sarà redatta specifica graduatoria in base ai criteri ed ai punteggi previsti nelle presenti disposizioni.

6) L'entità del Premio sarà determinata al termine della stagione di alpeggio in base alle richieste pervenute, nell'ambito dell'ammontare complessivo stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale.

7) Sono stabiliti i seguenti parametri di calcolo:

- montaggio recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi;
- presenza di cani da guardiania;
- presenza continua in alpe a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale;
- dimensione del gregge/mandria espressa in classi di ampiezza .

Il punteggio sarà attribuito in relazione all'entità dei costi e della manodopera impegnati nelle attività di prevenzione.

8) L'ammontare del Premio per ciascun allevatore verrà stabilito sulla base dei suddetti parametri, e non potrà comunque superare il tetto massimo di Euro 7.500,00 in tre anni. L'erogazione dell'aiuto può essere effettuata in ragione di un massimo di 2.500 Euro/anno per gli allevatori che hanno messo in atto i 3 sistemi di prevenzione su indicati, in rapporto al numero di capi, ovvero modulandolo sulla base del punteggio ottenibile sommando i punti attribuiti ad ognuno dei parametri.

9) I Premi saranno liquidati dal Settore agricoltura della Provincia o dalla Comunità Montana competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno.

10) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto devono aver messo in atto almeno 1 dei primi 2 sistemi di prevenzione su indicati ed essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Al fine di determinare l'importo del contributo per singolo beneficiario, la somma disponibile per il fondo sarà divisa per il totale dei punti raggiunti da tutti i beneficiari assegnando così ad ogni punto il relativo valore, questo verrà quindi moltiplicato per i punti ottenuti dal singolo beneficiario.

Dotazione	Punti	
	si	no
montaggio recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi	5	0
presenza di cani da guardiania in rapporto di 1 ogni 300 capi	5	0
presenza di cani da guardiania in rapporto di 1 ogni 600 capi	2	0
presenza continua in alpe a custodia del gregge dell'allevatore, della famiglia o di suo personale	5	0
dimensione della mandria/gregge espressa in classi di ampiezza		
0 - 50 UBA	1	
50 – 100 UBA	4	
100 – 200 UBA	7	
> 200 UBA	10	

APPENDICE A

(Fac simile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
Via _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
sede _____

DICHIARA

Di aver preso visione dell'atto di concessione dell'agevolazione (estremi) con cui l'impresa è stata ammessa ai benefici di cui (precisare legge/provvedimento di riferimento) e di **accettare integralmente** quanto in esso disposto, in particolare, in ordine: al tipo, all'entità, alla ripartizione annuale dell'agevolazione, nonché alle condizioni ed ai termini posti per l'ottenimento della loro erogazione.

DICHIARA ALTRESI'

Di prendere atto del contenuto dell'allegata informativa.

Di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi fiscali, alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti: Data dell'atto di concessione dell'agevolazione	Provvedimento agevolativo (Legge, regolam., ecc.)	Natura dell'agevolazione (contributo c/capitale, mutuo agevolato, ecc.)	Importo agevolazione in Euro
--	---	---	------------------------------

dichiara inoltre di:

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003)

timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Informativa

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli – G.U.U.E. 21/12/2007, n. L 337 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 7.500,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi fiscali per ciascuna impresa.

3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi fiscali precedenti.. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

4. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’**Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)**.

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’**Equivalente Sovvenzione Netta (ESN)**.

5. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute **per diverse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto.

6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute **per le stesse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità prevista da tali regimi.

Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute **per le stesse voci di costo**.

timbro dell’impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)
